

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

| | |
|---|-------|
| Art.1 - PRINCIPI GENERALI..... | |
| Art.2 - VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE..... | |
| Art.3 - DIRITTO AL BUONO PASTO..... | |
| Art.4 - MODALITA' EROGAZIONE DEI BUONI PASTO..... | |
| Art.5 - DISPOSIZIONI FINALI..... | |

Art.1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Melendugno, così come disciplinato dal CCNL 14 Settembre 2000 artt. 45 e 46.
2. Il Comune di Melendugno, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale, compreso il Segretario Generale, il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione dei buoni pasto.
3. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
4. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Art.2 - VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Il valore nominale del buono pasto è pari a € 5,16 (euro cinque virgola sedici).
2. Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo di € 5,29; oltre tale limite, la differenza forma reddito imponibile ed è soggetto alle ritenute di legge.

Art.3 - DIRITTO AL BUONO PASTO

1. L'erogazione del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni:
 - a) È necessario che il dipendente sia in servizio effettivo;
 - b) È necessario avere prestato l'attività lavorativa ordinaria al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore;
 - c) L'attività lavorativa svolta non deve essere inferiore alle sette ore effettive, delle quali almeno una prestata nelle ore pomeridiane. Concorrono al raggiungimento delle sette ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti previsti dai CC.NN.LL. vigenti, sia nell'interesse dell'Ente che a carattere personale.
 - d) Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. Pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano.
 - e) Il conteggio dei buoni spettanti viene effettuato da un sistema elettronico automatizzato sulla base dei rientri effettuati così come risultanti dalle timbrature del badge. Non saranno attribuiti buoni pasto a chiunque non abbia correttamente adempiuto, nei modi suindicati, alle operazioni di timbratura.
 - f) La fascia di tempo entro la quale è possibile effettuare la pausa pasto è quella che va dalle ore 13,30/14,00 (orario minimo invernale ed estivo di uscita dal servizio) alle ore 15,30/16,00 (orario

massimo invernale ed estivo di rientro in servizio), al di fuori di tale fascia oraria, pur nel rispetto del tempo minimo/massimo della pausa pranzo, il buono pasto non potrà essere assegnato, fatta salva la deroga per i titolari di Posizione Organizzativa ed il Segretario Generale in caso di indifferibili esigenze di continuità di servizio, nonché per gli addetti al servizio scuolabus la cui pausa pranzo è prevista, di norma, dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e salvo eccezioni debitamente autorizzate e sempre rispettando i limiti dei trenta minuti e delle due ore.

2. L'erogazione dei buoni pasto spetta anche nel seguente caso:

a) missione/corso di formazione che copre l'intera giornata lavorativa, purché in quello stesso giorno sia previsto il rientro pomeridiano obbligatorio.

3. L'erogazione dei buoni pasto, per il contenimento della spesa del personale, non spetta nei seguenti casi:

a) effettuazione di lavoro straordinario;

b) recupero di debiti di ore lavorative.

Art.4 - MODALITA' EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata, di norma, il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze di quest'ultimo, così come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze ed il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti agli artt. 3 e 4.

2. Il numero massimo di buoni pasto erogabili nel corso del mese è pari al numero dei rientri obbligatori del mese di competenza, con possibilità di attribuzione del buono pasto non erogato in un giorno di rientro per assenza dei requisiti di cui al precedente art. 3, in eventuale altra giornata del mese in cui siano effettuate ore di lavoro straordinario nel pomeriggio, in deroga quindi all'art. 3, c. 3 lett. a) del presente regolamento.

3. Con la consegna e la firma per ricevuta del dipendente, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, compreso il furto o lo smarrimento, non danno diritto ad altra erogazione.

4. I dipendenti hanno tempo fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza dei buoni per sostituirli con altri validi, restituendo all'ufficio preposto i buoni scaduti. Dopo tale termine i buoni non possono essere sostituiti con altri validi.

Art.5 - DISPOSIZIONI FINALI

2. Il presente Regolamento sostituisce le disposizioni interne e la prassi adottate sinora sull'erogazione e fruizione dei buoni pasto.